



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 114 – 1° agosto 2021

Anche quest'anno la nostra newsletter dà appuntamento ai lettori al 15 settembre.

Auguriamo a tutti buone vacanze.

Fabio Alonzi, Vincenzo Arrigo, Graziella Colaiacomo, Ambra Martucci, Carola Naso, Gianluca Filice, Margherita Piccardi, Chiara Quintiliani, Giorgio Varano.

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 29392 del 13 luglio 2021 \(dep. 27 luglio 2021\), Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia - Udienza: 25 novembre 2021 - Relatore: Rocchi.](#)

Competenza giurisdizionale ex art. 13, comma 2, c.p.p. - Connessione tra un reato militare ed un reato ordinario di maggior gravità – Termine per la rilevabilità.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto “*se, in caso di connessione tra un reato militare e un reato ordinario più grave, la questione di competenza giurisdizionale derivante dall'applicazione della regola di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. soggiaccia alla disciplina di cui all'art. 21, comma 3, ossia alla regola della rilevabilità - o eccepibilità - a pena di decadenza soltanto prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.*”.

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 23547 del 4 giugno 2021 \(dep. 16 giugno 2021\), Presidente Zaza, Relatore Centonze - Udienza: 16 dicembre 2021 - Relatore: Caputo.](#)

Misure di prevenzione patrimoniali – Applicazione effetti pronuncia Corte Cost. 24 gennaio 2019, n. 24 – Rimedi a tutela dell'inciso esperibili: revocazione ex art. 28 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della richiesta di applicazione degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, n. 24 a tutela della posizione dell'inciso, sia esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen.*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. II sent. 25 giugno 2021 – 21 luglio 2021 n. 28299 Pres. Rago, Rel. Cianfrocca.

Confisca – Provvedimento emesso successivamente alla pronuncia della sentenza – Abnormità.

Deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p. (*Fattispecie nella quale il GIP, successivamente all'emissione della sentenza, aveva disposto con separata ordinanza la confisca di una autovettura oggetto di sequestro preventivo. La Corte, in applicazione del suddetto principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rilevandone l'abnormità*).

Sez. III sent. 19 aprile 2021 – 20 luglio 2021 n. 27992, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.

Continuazione nel reato – Identità del disegno criminoso – Nozione.

In tema di continuazione nel reato, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettuale, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto, è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi.

Sez. III sent. 5 maggio 2021 – 23 luglio 2021 n. 28908, Pres. Andreazza, Rel. Liberati.

Recidiva – Nozione – Valutazione del giudice.

La recidiva va intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, cosicché la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione dell'ultimo reato.

Sez. I, sent. 29 luglio 2021 – 25 giugno 2021 n. 29822, Pres. Iasillo, Rel. Renoldi.

Sospensione condizionale della pena – Ulteriore reato commesso nel quinquennio – Revoca obbligatoria da parte del giudice della esecuzione – Condizioni e limiti della revoca.

Anche qualora la pena inflitta con la seconda condanna, cumulata con quella inflitta con la prima che aveva disposto la sospensione condizionale, non superi il limite di pena stabilito dall'art. 163 c.p., tale circostanza non impedisce la revoca, ma, al contrario, comporta che quest'ultima deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione ove il delitto oggetto della seconda condanna sia stato commesso nel quinquennio. Ed allora, se nei casi previsti dall'art. 168 co. 1 n. 1 c.p., il giudice dell'esecuzione deve necessariamente disporre la revoca, tale obbligo ricorre soltanto quando la seconda pena non sia stata anch'essa sospesa condizionalmente, oppure quando anche la seconda sospensione sia stata anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164 ultimo comma c.p. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (*Nel caso in esame, la Corte ha precisato che, dal momento che anche la pena inflitta con la seconda sentenza per il delitto che aveva costituito la causa di revoca della prima sospensione condizionale era stata, a sua volta, condizionalmente sospesa e che, cumulata con la prima, non eccedeva il limite dei due anni, il ricorso deve essere accolto, essendo necessario che il giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunciarsi di nuovo alla stregua dei richiamati principi di diritto*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 25 giugno 2021 – 19 luglio 2021 n. 27980, Pres. Palla, Rel. Sessa.

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Partecipazione – Rilevanza dell'eventuale sentenza di condanna irrevocabile per il medesimo reato in relazione ad altro arco temporale.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.

Sez. VI, sent. 20-29 luglio 2021, n. 29834, Pres. Fidelbo, Rel. Criscuolo

Evasione - Integrazione del reato - Plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione nel medesimo arco temporale - Pluralità di reati - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.

In tema di evasione, deve ritenersi che, a fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione relativamente al medesimo arco temporale, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte degli organi di vigilanza. *(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente ravvisato il reato di cui all'art. 385 c.p., rispetto al quale l'imputato veniva comunque assolto, relativamente ad un secondo episodio di evasione, commesso nella stessa serata, dopo una breve permanenza presso l'abitazione, dalla quale il ricorrente si era allontanato per recarsi presso il commissariato).*

Sez. VI, sent. 30 aprile-29 luglio 2021, n. 29824, Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis

Corruzione - Corruzione per l'esercizio della funzione, ex art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ex art. 319 c.p. - Criteri distintivi tra i due reati.

In tema di individuazione dei criteri distintivi tra i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., deve ritenersi che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica si differenzia da quello di corruzione propria, in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. *(La Suprema Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è suscumbibile nella previsione dell'art. 318 c.p., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).*

Sez. V sent. 9 aprile 2021 – 19 luglio 2021 n. 27899, Pres. Pezzullo, Rel. Guardiano.

Lesioni personali – Malattia – Nozione.

A fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una

compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa, che implichi un processo riabilitativo.

Sez. I, sent. 28 luglio 2021 – 13 luglio 2021 n. 29595, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

Omissioni di lavori in edifici che minacciano rovina – Necessità di un provvedimento amministrativo che generi l'obbligo di attivazione – Insussistenza – Rapporti tra l'art. 677 e 650 c.p. – Concorso formale – Esclusione.

L'obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell'art. 677 c.p. prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato (*Nel caso di specie, è stato rilevato che l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico; orbene, l'inesistenza di un pericolo di crollo dell'edificio, ferme restando le considerazioni sull'inammissibilità del concorso formale tra i reati citati, impedisce di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., in riferimento all'ordinanza sindacale richiamata in atti, non ricorrendo in ipotesi le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale).*

Sez. IV, sentenza 21 aprile – 23 luglio 2021 n. 28711 – Pres. Piccialli – Rel. Bellini.

Ricettazione – Art. 648 c.p. – Reato istantaneo – Effetti.

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 23 giugno – 21 luglio 2021 n. 28171 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.

Guida in stato di ebbrezza – Aggravante incidente – Art. 186 c. 2 bis CdS – Giudizio bilanciamento attenuanti - Revoca patente – Sussistenza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non venendo meno, per effetto del suddetto giudizio, la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante.

Sez. III sent. 28 maggio 2021 – 28 luglio 2021 n. 29586, Pres. Sarno, Rel. Ramacci.

Stupefacenti – Espulsione dello straniero disposta con sentenza che concede la sospensione condizionale della pena – Incompatibilità.

La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di disciplina degli stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto implicitamente ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.

Sez. III sent. 19 marzo 2021 – 22 luglio 2021 n. 28420, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Stupefacenti – Ipotesi di cui all'art. 73 V co. d. P.R. 309/90 – Valutazione del giudice – Elementi valorizzabili.

In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dall'eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei a escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva.

D. Diritto processuale.

Sez. VI, sent. 6-26 luglio 2021, n. 29214, Pres. Ricciarelli, Rel. Bassi

Arresto e fermo - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato - Eventuale nullità - Riflessi sulla misura coercitiva applicata - Celebrazione nuovo interrogatorio - Necessità - Ragioni.

L'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso *ex art. 391, comma 3, c.p.p.*, ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di

garanzia entro cinque giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio «se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo»), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato. Con l'ulteriore conseguenza processuale che dall'omessa celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia discenderà l'inefficacia sopravvenuta della misura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p., da far valere proponendo al giudice precedente una richiesta di scarcerazione per inefficacia sopravvenuta della misura.

[Sez. V sent. 2 marzo 2021 – 29 luglio 2021 n. 29868, Pres. Vessichelli, Rel. Calaselicè.](#)

Cassazione – Giudizio – Possibilità di acquisire sentenza irrevocabile – Conseguenze.

Nel giudizio di legittimità, è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-*bis* c.p.p., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare, nel merito, la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate.

[Sez. V sent. 23 giugno 2021 – 21 luglio 2021 n. 28339, Pres. Scarlini, Rel. Morosini.](#)

Difensore - Nomina – Rilevanza della dichiarazione effettuata in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, effettuata nell'ambito della procedura incidentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce, a nulla rilevando neppure l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.

[Sez. I, sent. 23 luglio 2021 – 8 luglio 2021 n. 29011, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.](#)

Difensore – Omissione dell'avviso del rinvio di ufficio dell'udienza – Nullità di ordine generale ed assoluta – Sussistenza.

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, co. 1 c.p.p. lett. c) e 179, co. 1 c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza (*Richiamato il sopra esposto principio di diritto – già stabilito nel 2015*

dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – la Corte ha evidenziato che dall'esame degli atti processuali risultava che l'imputato era rimasto privo dell'assistenza del proprio difensore di fiducia, il quale non era stato destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, proveniente da rinvio di ufficio ai sensi del D.L. 8 marzo 2020 n.11, pertanto, in tale situazione, ha valutato leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6 co. 3 lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Sez. I, sent. 28 luglio 2021 – 13 luglio 2021 n. 29596, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

Intercettazioni telefoniche – Utilizzabilità in procedimento stralciato e connesso ex art. 12 c.p.p.

– Limiti.

Il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. che impedisce di utilizzare i risultati delle intercettazioni acquisite in procedimenti penali diversi da quelli per i quali le operazioni di ascolto sono state autorizzate, non opera con riferimento alle captazioni relative ai reati che sono connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli per cui l'autorizzazione era stata originariamente concessa, a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (dopo aver richiamato il risalente principio -consolidato di recente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01-, la Corte di cassazione ha stabilito che la Corte di appello non poteva limitarsi ad affermare sic et simpliciter la ritualità delle intercettazioni svolte nel procedimento penale portante sull'assunto che le operazioni di ascolto erano state autorizzate nello stesso procedimento, dal quale questo processo era stato stralciato, postulando, viceversa, una ricognizione preliminare e approfondita da parte dei giudici di merito funzionale a verificare l'esistenza di un rapporto di connessione, rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quelli iscritti nel processo da cui il presente procedimento era stato stralciato).

Sez. V sent. 4 giugno 2021 – 21 luglio 2021 n. 28360, Pres. Palla, Rel. Brancaccio.

Misure cautelari personali – Criteri di scelta – Limite temporale di cui all'art. 275 II bis c.p.p. –

Ambito di applicazione.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Sez. III sent. 2 marzo 2021 – 22 luglio 2021 n. 28443, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.

Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Autorizzazione all'allontanamento per ragioni lavorative – Condizioni.

Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti.

Sez. IV, sentenza 23 giugno – 21 luglio 2021 n. 28190 – Pres. Ciampi – Rel. Serrao.

Misure cautelari personali - Arresti domiciliari – Autorizzazione ex art. 284 c. 3 c.p.p. – Impugnazione – Ammissibilità.

L'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284 c. 3 c.p.p., risolvendosi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, deve qualificarsi come ordinanza in materia di misure cautelari; conseguentemente, avverso detto provvedimento deve ritenersi ammissibile l'impugnazione di merito e quindi il ricorso in cassazione.

Sez. V sent. 28 maggio 2021 – 21 luglio 2021 n. 28356, Pres. Catena, Rel. Belmonte.

Misure cautelari personali – Riesame – Giudicato cautelare.

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.

Sez. III sent. 19 aprile 2021 – 20 luglio 2021 n. 28006, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.

Misure cautelari reali – Riesame – Presentazione dell'impugnazione – Possibilità di procedere mediante spedizione.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324 comma quinto c.p.p.

Sez. V sent. 27 maggio 2021 – 22 luglio 2021 n. 28648, Pres. Settembre, Rel. Romano.

Sequestro probatorio – Motivazione – Elementi richiesti.

In tema di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la motivazione richiesta dall'art. 253, comma 1, c.p.p. impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato.

Sez. III sent. 28 aprile 2021 – 22 luglio 2021 n. 28459, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbetta.

Sequestro probatorio – Riesame – Poteri del tribunale di integrare la motivazione carente del decreto di convalida.

Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. III sent. 19 aprile 2021 – 20 luglio 2021 n. 27992, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.

Esecuzione – Applicazione della continuazione nel reato – Detenzione subita nel periodo intercorso tra la commissione dei singoli reati – Rilevanza e conseguenze ai fini della valutazione.

Nel caso venga richiesta l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso ed esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Sez. I, sent. 26 luglio 2021 – 14 luglio 2021 n. 29024, Pres. Iasillo, Rel. Aliffi.

Esecuzione – Reato continuato – Aumento di pena in caso di recidiva reiterata non inferiore ad un terzo della pena – Condizioni.

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata *ex art. 99 co. 4 c.p.*, non comporta automaticamente un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il limite minimo di aumento opera soltanto nei confronti di chi sia stato dichiarato recidivo reiterato in data antecedente alla commissione dei reati in relazione ai quali va commisurata la pena, sempreché non sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (*in sentenza la Corte richiama la decisione della Corte costituzionale -ordinanza n. 193/2008- attraverso la quale tale interpretazione viene avallata in ossequio al tenore letterale della norma - laddove richiede che la commisurazione della pena riguardi reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata - collegando lo status di recidivo reiterato al momento di consumazione dei reati, e quindi esigendo che tale qualifica sia stata attribuita in data necessariamente distinta e precedente rispetto al giudizio).*

Sez. I, sent. 28 luglio 2021 – 13 luglio 2021 n. 29598, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Criterio valutativo prevalente.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata irrogata la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (*Nel valutare la posizione della condannata il tribunale di sorveglianza non teneva conto di una pluralità di elementi informativi, tra cui un rilievo decisivo assumeva la relazione trasmessa dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sulla quale il giudice a quo si soffermava superficialmente senza considerare la condizione di genitrice di due figli minori e disattendendo la conclusione dell'indagine psicosociale e familiare secondo la quale, avendo a suo carico solamente questo reato, la condannata appariva idonea all'eventuale affidamento in prova al servizio sociale).*

Sez. I, sent. 23 luglio 2021 – 8 luglio 2021 n. 29010, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Regime normativo applicabile.

Il condannato che propone istanza di misura alternativa al carcere ha il diritto di ottenere la valutazione della domanda nel merito secondo il regime vigente al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, giacché questo segna l'inizio della fattispecie complessa integrante il rapporto esecutivo, fissando, quindi, lo statuto normativo applicabile (*La Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità della istanza emessa dal presidente del tribunale di sorveglianza, tradendo le premesse indicate nello stesso decreto nelle quali aveva espresso adesione ai molteplici interventi della Corte costituzionale, trascurando di verificare l'epoca di commissione dei fatti di concussione per i quali era in corso l'esecuzione, ed affermando l'ostatività del titolo di reato alla concessione dell'invocata misura alternativa, senza considerare l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 6, lettera b), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.